SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 840)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1977

Stordimento degli animali prima della macellazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge ha il fine di recepire le norme adottate dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea con direttiva n. 74/577 del 18 novembre 1974, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 316 del 26 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione.

Il termine per l'adeguamento della legislazione nazionale è stato fissato al 1° luglio 1975.

Il non breve periodo di tempo intercorso tra l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della CEE della direttiva e l'elaborazione del provvedimento di recepimento trova giustificazione nel fatto che — ad avviso del Governo italiano — i princìpi informatori della direttiva erano già sostanzialmente e implicitamente insiti e codificati nella normativa nazionale vigente, cioè nell'articolo 9 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che sembrava assicurare la pratica applicazione della direttiva in questione.

Tale interpretazione non è stata condivisa dall'Esecutivo comunitario, che perciò ha ritenuto di avviare la procedura di infra-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

zione, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma, nei confronti del Governo italiano.

L'articolo 1 del disegno di legge sancisce il principio zoofilo della necessità di indurre in uno stato di incoscienza persistente fino alla morte gli animali destinati alla macellazione (bovini, bufalini, equini, suini, ovini e caprini) al fine di evitare loro ogni inutile sofferenza.

Inoltre stabilisce che per rendere gli animali insensibili al dolore deve farsi ricorso a procedimenti di stordimento appropriati, utilizzando strumenti azionati meccanicamente o l'elettricità o il gas.

La dizione relativa a ciò che viene inteso come « stordimento », riportata nell'articolo, è la stessa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva CEE alla quale viene data attuazione.

Va notato che evidentemente come « attrezzo meccanico » non può intendersi una semplice ascia o strumento a foggia di coltello.

L'articolo 2 prevede la vigilanza da parte dei competenti organi regionali a che i mezzi di stordimento usati negli stabilimenti di macellazione siano conformi ai criteri previsti nel disegno di legge; prevede inoltre l'emanazione delle necessarie direttive tecniche da parte del Ministro della sanità.

L'articolo 3 concerne la possibilità di deroghe alle disposizioni generali in particolari circostanze come nel caso di macellazioni d'urgenza, macellazioni per consumo proprio da parte degli agricoltori, ed altri casi da precisarsi nel provvedimento previsto dall'articolo precedente.

L'articolo 4 riguarda la possibilità di deroghe per le macellazioni autorizzate eseguite in osservanza di riti religiosi.

Con l'articolo 5 infine è prevista l'abrogazione delle norme precedenti disciplinanti la materia.

Il disegno di legge, in seguito all'instaurarsi della procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma, ha evidente e spiccato carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La macellazione degli animali delle specie bovina, bufalina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve essere immediatamente preceduta da misure atte ad assicurare lo stordimento degli animali stessi, previa la loro immobilizzazione, se necessaria.

Per stordimento s'intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità e dell'anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali.

Art. 2.

Gli apparecchi impiegati per lo stordimento devono essere in buono stato di funzionamento ed utilizzati da persone in possesso delle necessarie capacità e conoscenze.

I competenti organi regionali accertano presso gli stabilimenti di macellazione l'idoneità degli strumenti e dei metodi usati ai fini dello stordimento degli animali prima della macellazione, nonchè la capacità del personale.

Con decreto del Ministro della sanità sono emanate le necessarie direttive tecniche.

Art. 3.

In casi di macellazione d'urgenza e di macellazione da parte dell'agricoltore per consumo proprio, nonchè in altri casi particolari da individuarsi con il decreto di cui all'articolo precedente, le competenti autorità regionali possono accordare deroghe alle disposizioni della presente legge a condizione che non siano inflitti trattamenti crudeli o sofferenze inutili.

A tal fine le predette autorità possono disporre accertamenti.

Art. 4.

Le norme della presente legge non sono applicate nei casi in cui speciali metodi di macellazione, in osservanza di riti religiosi, siano autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'interno.

Art. 5.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente normativa sono abrogate.